



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione

A tutti gli indirizzi in allegato

Oggetto:Obblighi di comunicazione ai Centri per l'Impiego in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute a questo Ministero in relazione agli obblighi di comunicazione di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori autonomi dello spettacolo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Come previsto all'art. 5 del DM del 30 ottobre 2007, che definisce le regole di trasmissione delle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro per via informatica, e nell'osservanza del principio di semplificazione delle procedure amministrative e della pluriefficacia dell'informazione trasmessa, le comunicazioni inviate ai servizi competenti nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947.

Tenuto conto che il suddetto art. 9 prevede l'obbligo da parte dell'impresa di comunicare all'ENPALS tutte le persone da essa occupate a prescindere, per la particolarità del settore, dalla natura del rapporto medesimo (subordinato, parasubordinato o autonomi), tale comunicazione assolve anche all'obbligo previsto in capo all'impresa per il lavoratore autonomo dello spettacolo.

In altri termini, gli obblighi di cui al citato art. 9 non sono venuti meno a seguito della introduzione delle nuove modalità di comunicazione ai servizi competenti introdotte dalla L. n. 296/2006 e attivate dal D.M. 30 ottobre 2007. Va dunque precisato che anche le prestazioni dei lavoratori autonomi del settore in argomento rese a far data dal 1° gennaio 2008 dovranno essere tempestivamente comunicate ai Centri per l'impiego nelle forme previste dal citato D.M. 30 ottobre 2007, ferma restando la non sanzionabilità delle pregresse omissioni, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 9 del Decreto n. 708/1947, stante l'assenza dei relativi chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Grazia Strano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Grazia Strano'.